



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO



AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO NR. 33
DEL 23/03/2020**

OGGETTO:

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI
A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E DIR. N. 2/2020 MINISTRO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.**

IL SINDACO

PELLEGATTI LORENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale NR. 33 DEL 23/03/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E DIR. N. 2/2020 MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che “Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

VISTI:

- il D.L. n. 9/ 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- le Direttive n.ri 1/2020 e 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- il D. L. n. 18/2020 ed in particolare l'art. 87;
- le note esplicative dell'Ufficio Personale Unione Terred'acqua prot. n. 3436/2020 in data 12.03.2020 e prot. n. 3839/2020 in data 19.03.2020;

RICHIAMATI:

- il d.lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'articolo 117,secondo comma, lettera p) che stabilisce le funzioni fondamentali dei comuni;

RICHIAMATE, altresì, le direttive n.ri 1/2020 e 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, in particolare, al punto 2, precisa che “le Amministrazioni (...) **limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività,**

ORDINANZA Sindacale NR. 33 DEL 23/03/2020

adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento” e che “(...) per le attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

RITENUTO, pertanto, necessario, disporre fino al 3 Aprile 2020 l'ulteriore seguente misura avente carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consenta rapidamente di intervenire direttamente in un ambito operativo, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

VISTI gli artt. 50 c. 5 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. la chiusura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico nella giornata del giovedì nell'orario pomeridiano, fermo restando le disposizioni assunte nelle altre giornate lavorative;
2. al Dirigente del settore di procedere come già fatto in sede di prima emergenza ai necessari ulteriori provvedimenti organizzativi gestionali connessi con il presente provvedimento;
3. di provvedere ad informare la popolazione tramite avviso sul sito web del Comune;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza di cui al punto 1, che precede, seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

Copia della presente ordinanza è trasmessa per competenza ai Dirigenti, all'Ufficio Personale dell'Unione Terred'acqua ed a tutto il personale.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territoriale del Governo, al locale Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua e alla Regione Emilia Romagna.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al giorno 3 aprile 2020.

Il Sindaco
Lorenzo Pellegatti